



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0005245
del 11/04/2018 ore 10:31:49
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 10 aprile 2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE**

e p.c.

**AI SIGNORI DIRETTORI
DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE**

Oggetto: corsi di formazione per gestori della crisi – equipollenza ex art. 7 Regolamento FPC

Gentile Presidente,

come evidenziato nell'Informativa n. 14 del 5 febbraio 2018, con il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata disciplinata l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202.

In virtù di tale equipollenza, per assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi - fissato in 40 ore complessive dall'art. 4 del DM 202/2014 - è possibile partecipare allo svolgimento di corsi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, *lett. b)*, del Regolamento FPC, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento.

Ne consegue che tutti i corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale, che presentano le caratteristiche di cui sopra, consentono di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale previsto per i gestori della crisi. Tali corsi possono essere organizzati dagli Ordini locali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC e dalle SAF e non richiedono la preventiva valutazione e approvazione da parte del Ministero della Giustizia.

Poiché i corsi organizzati dalle Scuole di Alta Formazione possono presentare un contenuto più ampio, non immediatamente riconducibile alle materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento, La invito ad individuare le lezioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 7 del regolamento FPC e ad attestarne separatamente la partecipazione.

In particolare, al fine di consentire ai professionisti di dimostrare l'acquisizione dei crediti formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi, La invito a rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo dal quale risulti, tra l'altro:

- le lezioni hanno ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
- che si tratta di un corso di formazione "equipollente" che rispetta i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento FPC e che consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del del DM 24 settembre 2014, n. 202;
- il numero di ore di effettiva partecipazione alle lezioni "equipollenti" ed il numero di crediti formativi conseguiti.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

